

RECIDIVA – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'AUMENTO OBBLIGATORIO EX ART. 99, COMMA 5. COD. PROC. PEN. – AUMENTO MOTIVATO IN BASE ALLA GRAVITÀ DELLA CONDOTTA E ALLA PERICOLOSITÀ DEL SOGGETTO – RICONOSCIMENTO DELLA RECIDIVA - LEGITTIMITÀ.

In tema di recidiva, la Seconda sezione della Corte di cassazione ha affermato che, anche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma 5, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva l'obbligatorietà dell'aumento sanzionatorio per i delitti ivi indicati, tale aumento deve ritenersi legittimo anche se disposto prima della declaratoria di incostituzionalità, qualora sia stato adeguatamente motivato in base alla gravità della condotta e alla negativa personalità dell'imputato.

Cass., Sez. II, Pres. Gentile, Rel. Pardo, sentenza n. 20205, 26 aprile 2016 Up., dep. 16 maggio 2016, P.M. Spinaci (concl. diff.)